

OGGETTO: Alienazione di partecipazione societaria. Art. 10 del D.Lgs. 19.08.2016, n.175. Dismissione delle quote di partecipazione al capitale sociale in “CENTRO AGRICOLTURA E AMBIENTE S.R.L.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante ad oggetto: “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Visto che, ai sensi dell’articolo 4, comma1, del menzionato T.U.S.P. le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, non possono direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Rilevato che, fermo restando quanto sopra indicato, il Comune può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’articolo 4, comma 2, del T.U.S.P.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1 lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (.....) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.

Tenuto conto che, come disposto dall’art.4, comma1 del T.U.S.P. il Comune non può partecipare direttamente o indirettamente a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 24 del T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto, altresì che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del T.U.P.S. (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione) le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del T.U.P.S., sopra menzionato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del T.U.P.S., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'articolo 20, comma 2, del T.U.P.S.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.P.S.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del T. U. P. S.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Fatto presente che :

- il Comune di Bentivoglio, detiene una partecipazione del valore nominale complessivo di euro 3.800,16 (pari al 2,44% delle quote sociali) in "Centro Agricoltura e Ambiente S.R.L." c.f. 01529451203, con sede in Crevalcore (Bo);
- la compagine societaria di "Centro Agricoltura E Ambiente S.R.L." è di natura mista pubblico - privata essendo partecipata oltre che dal Comune di Bentivoglio, dai Comuni di: San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Anzola dell'Emilia, San Pietro in Casale, Galliera e San Giorgio di Piano, da "L'Operosa

Società Cooperativa” a r.l. e dall’ “Agenzia Territoriale per la Sostenibilità Alimentare Agro-Ambientale ed Energetica”.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 18 del 09/04/2015, esecutiva a tutti gli effetti di legge, ad oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (Art. 1, co 612 Legge 190/2014);

Vista la continua evoluzione normativa favorevole al principio generale per il quale gran parte delle società partecipate da enti locali, pur perseguendo anche finalità istituzionali o di interesse generale o di committenza, non sono da ritenersi necessarie e che sono state inserite notevoli ed ulteriori limitazioni all'utilizzabilità dello strumento societario da parte dei Comuni, da ultimo con il menzionato decreto legislativo n. 175 del 2016;

Considerato che:

- la quota di partecipazione detenuta dal Comune di Bentivoglio nella Società “Centro Agricoltura e Ambiente è, al 14/07/2016, pari allo 2,44%;
- trattandosi di una partecipazione di assoluta minoranza essa non è né strategica né funzionale al perseguimento degli obiettivi generali e del pubblico interesse di questo Ente;

Considerato, altresì, che pur riconoscendo l'importanza dell'oggetto sociale, che si sostanzia nella prestazione di servizi di ricerca, sperimentazione, divulgazione, valorizzazione e conservazione nel settore produttivo agricolo e ambientale, valorizzazione verde ornamentale pubblico e privato, valorizzazione e commercializzazione produzioni agricole (articolo 3 dello Statuto sociale), l'esiguità della quota non è determinante ai fini dell'assetto degli equilibri societari e, inoltre, comunque, se ne conferma la natura non strategica per l'Ente;

Visto lo Statuto della Società “CENTRO AGRICOLTURA E AMBIENTE GIORGIO NICOLI” in acronimo “C.A.A. GIORGIO NICOLI S.R.L.”, da ultimo modificato ed adeguato come da Verbale di Assemblea straordinaria del 27.09.2004 (repertorio n. 185222 – Raccolta n. 9234. Notaio Salvatore Chiaramonte);

Ritenuto, al fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle partecipazioni societarie in relazione all'efficace ed economico perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune e secondo quanto previsto dalle norme nazionali e comunitarie che disciplinano la materia, procedere alla dismissione delle partecipazioni ed a tutte le attività connesse nella Società in oggetto;

Vista la relazione di stima del patrimonio sociale della Società “CENTRO AGRICOLTURA E AMBIENTE GIORGIO NICOLI SRL”, del 15.10.2015;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali), secondo cui rientrano nella competenza dell'organo consiliare gli atti fondamentali in materia “istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione”;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 che entrano a far parte integrante e sostanziale

del presente provvedimento;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

DELIBERA

1. di procedere all'alienazione della totalità delle quote detenute dal Comune di Bentivoglio del valore nominale di euro 3.800,16, pari al 2,44 % nella Società a responsabilità limitata denominata "CENTRO AGRICOLTURA E AMBIENTE GIORGIO NICOLI", in acronimo "C.A.A GIORGIO NICOLI" con sede in Crevalcore (Bo), in quanto non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016);
2. di manifestare la volontà di pervenire alla dismissione delle partecipazioni societarie detenute nella Società "CENTRO AGRICOLTURA E AMBIENTE S.R.L.", mediante una procedura unitaria (con un unico procedimento comune di dismissione), con gli altri Comuni soci: San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Anzola dell'Emilia, San Pietro in Casale, Galliera e San Giorgio di Piano, e ciò al fine di pervenire ad una gestione di detta procedura di dismissione secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, demandando al Sindaco di verificare analoga volontà e disponibilità dei soci pubblici sopra menzionati;
3. Di manifestare, sin d'ora, la disponibilità del Comune di Bentivoglio ad essere delegato dai Comuni indicati al precedente punto 2) a predisporre ed approvare, secondo la vigente normativa, tutti gli atti necessari relativi al procedimento di dismissione delle quote azionarie possedute da detti soci pubblici;
4. di demandare agli uffici comunali, con il supporto, eventuale, di professionalità esterne, in virtù dell'accertata carenza di professionalità adeguate all'interno della propria struttura organizzativa, l'adozione dei necessari atti per addivenire alla cessione di cui al punto sub 1), "nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione" previa richiesta di manifestazione di interesse e con eventuale negoziazione diretta con un singolo acquirente come previsto dall'art. 10, comma 2 del d.lgs. 175/2016 e nel rispetto, altresì, di quanto previsto in materia di ordinamento contabile e nei principi generali in tema di contrattualistica pubblica, in quanto applicabili;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al settore "Ragioneria e Tributi" ed al Revisore dei Conti.

Successivamente, allo scopo di consentire con la dovuta celerità l'adozione degli atti inerenti e conseguenti al presente provvedimento, con votazione resa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000, la presente deliberazione.